

<b>Misura</b>	<b>punto</b>	<b>Citazione del testo da modificare e/o integrare</b>	<b>Inserimento del testo modificato e/o integrato</b>	<b>Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica e/o integrazione</b>
Come premessa si rileva che il documento non riporta due temi che sono di particolare importanza per il settore della distribuzione dei carburanti autostradale.				
Il primo è il progetto di razionalizzazione, già previsto nel DM 7 agosto 2015, che prevedeva la chiusura di 25 aree autostradali ritenute antieconomiche in virtù del basso erogato (inferiore ai 2 milioni di litri). Ad oggi tale decreto è rimasto inattuato e ciò ha portato ulteriormente in sofferenza la redditività del servizio offerto e spinto al ribasso gli standard di qualità tipici di un'area di servizio carburanti autostradale.				
Il secondo aspetto riguarda la messa a gara delle subconcessioni. Dal documento che schematizza l'Analisi di Impatto della Regolazione risulta che, entro il 2023, andranno a bando oltre 270 concessioni (circa il 60% delle aree autostradali). Risulta necessario prevedere una programmazione "ragionata" dei bandi che produca la massima partecipazione, secondo criteri di economicità ed interesse				
4	4.1 c)	i servizi di assistenza al veicolo sono offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, assicurando almeno gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore che non rientrano nell'attività di autoriparazione, il lavaggio, nonché la disponibilità di una stazione di gonfiaggio degli pneumatici e di un punto di erogazione di acqua potabile	i servizi di assistenza al veicolo sono offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, assicurando almeno gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore che non rientrano nell'attività di autoriparazione, nonché la disponibilità di una stazione di gonfiaggio degli pneumatici e di un punto di erogazione di acqua potabile	L'utenza non utilizza più le aree di servizio autostradali per il lavaggio dei veicoli. Si chiede di eliminarlo dai requisiti minimi lasciando la facoltà di installazione al SC
4	4.2 a)	i servizi di distribuzione carburanti sono offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, prevedendo un numero di pompe di erogazione adeguato al livello di traffico circolante sulla carreggiata servita e assicurando in ogni caso sia la modalità "servito", che la modalità "self-service postpaid"	i servizi di distribuzione carburanti sono offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, prevedendo: (i) almeno dalle 6.00 alle 22.00, l'erogazione sia in modalità "servito", che in modalità "self-service postpaid"; (ii) dalle 22.00 alle 6.00, l'erogazione in modalità "self service prepaid", a condizione che ne sia garantita un'adeguata tempistica di intervento in caso di necessità di	Si suggerisce di adottare la modalità di erogazione prepaid anche nelle aree di servizio di classe 2. Questo contribuisce al contenimento dei costi e a ridurre il rischio di rapine

			assistenza	
4	4.2 c)	i servizi di assistenza al veicolo sono offerti tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, assicurando almeno gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore che non rientrano nell'attività di autoriparazione, nonché la disponibilità di una stazione di gonfiaggio degli pneumatici e di un punto di erogazione di acqua potabile	i servizi di assistenza al veicolo sono offerti tutti i giorni dell'anno, almeno dalle 6.00 alle 22.00, assicurando almeno gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore che non rientrano nell'attività di autoriparazione, nonché la disponibilità, 24 ore su 24, di una stazione di gonfiaggio degli pneumatici e di un punto di erogazione di acqua potabile	I servizi di assistenza ai veicoli sono sempre meno richiesti, se non addirittura inutilizzati, nelle aree di servizio autostradali. Nelle aree di servizio di classe 2 si propone pertanto di garantirli esclusivamente nell'orario diurno. Il punto di gonfiaggio degli pneumatici nonché l'acqua potabile dovranno invece essere disponibili h24
4	4.3 a)	i servizi di distribuzione carburanti sono assicurati nelle aree di servizio autostradali tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, prevedendo: (i) almeno dalle 6.00 alle 22.00, l'erogazione sia in modalità "servito", che in modalità "self-service postpaid"; (ii) dalle 22.00 alle 6.00, l'erogazione in modalità "self service prepaid", a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dalla normativa;	i servizi di distribuzione carburanti sono assicurati nelle aree di servizio autostradali tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, prevedendo: (i) almeno dalle 6.00 alle 22.00, l'erogazione sia in modalità "servito", che in modalità "self-service prepaid e/o postpaid"; (ii) dalle 22.00 alle 6.00, l'erogazione in modalità "self service prepaid";	Nelle aree di servizio di classe 3 si propone di aggiungere il self-service prepaid anche durante l'orario diurno e di escludere la sorveglianza nelle ore notturne
5	5.1 a)	almeno un affidamento ("oil") che includa i servizi di distribuzione carburanti, la vendita di prodotti lubrificanti e di altri prodotti accessori per gli autoveicoli, nonché i servizi di assistenza al veicolo e, se del caso, i servizi di distribuzione di GNC e GNL	un affidamento ("oil") che includa i servizi di distribuzione carburanti, la vendita di prodotti lubrificanti e di altri prodotti accessori per gli autoveicoli, nonché i servizi di assistenza al veicolo e, se del caso, i servizi di distribuzione di GNC e GNL	L'esigua distanza media tra aree di servizio autostradali (29,2 km) è già sufficiente per garantire pluralità di offerta da parte degli affidatari. Non si ritiene utile, qualificante o di beneficio per l'utenza prevedere più affidamenti oil all'interno della stessa area. Peraltro, le cosiddette "aree doppie" rappresentano un retaggio del passato, abbandonato ormai da anni, in quanto

				inefficiente e antieconomico, ancor di più in relazione al crollo dei volumi di carburanti su viabilità autostradale.
5	5.1 c) 5.2 c) 5.3 b)	almeno due affidamenti (“ricarica”) per i CPO dei punti di ricarica ultraveloce accessibili al pubblico, ciascuno dei quali è tenuto a garantire l’erogazione del servizio di ricarica da parte di almeno due MSP	almeno due affidamenti (“ricarica”) per i CPO dei punti di ricarica ultraveloce accessibili al pubblico, di cui uno incluso / integrato nell’affidamento “oil”, ciascuno dei quali è tenuto a garantire l’erogazione del servizio di ricarica da parte di almeno due MSP	In generale riteniamo che il servizio di ricarica elettrica sia parificato all’erogazione di carburanti, pertanto, almeno uno dei due affidamenti dovrebbe confluire in quello “oil” o, comunque, che l’affidatario dei servizi “oil” abbia priorità nell’affidamento rispetto ad operatori terzi. Ciò è ancor più giustificato dal fatto che, con l’avanzare delle transizione energetica, la struttura dell’impianto carburanti si ridurrà, rendendo disponibili postazioni di rifornimento alla ricarica elettrica.
7	7.2	La durata dell’affidamento è, di norma, stabilita dal CA in 5 anni; il CA può prevedere durate maggiori, sulla base delle valutazioni di cui alla Misura 7.1 e tenuto conto di quanto previsto dalla Misura 6 in materia di beni indispensabili, fino a un massimo di 15 anni, al fine di assicurare al SC la possibilità di un adeguato recupero degli investimenti ivi previsti, sulla base di criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, unitamente ad una congrua remunerazione del capitale investito	La durata dell’affidamento è, di norma, stabilita dal CA in 9 anni; il CA può prevedere durate maggiori, sulla base delle valutazioni di cui alla Misura 7.1 e tenuto conto di quanto previsto dalla Misura 6 in materia di beni indispensabili, fino a un massimo di 15 anni, al fine di assicurare al SC la possibilità di un adeguato recupero degli investimenti ivi previsti, sulla base di criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, unitamente ad una congrua remunerazione del capitale	La durata minima dell’affidamento, fissata in 5 anni, appare insufficiente per garantire un’adeguata remunerazione, specialmente in una situazione di mercato incerta e con consumi in decrescita. Riteniamo che 9 anni siano invece una durata idonea a garantire efficienza e qualità del servizio

			investito	
14	14.3	Per ciascuna tipologia di carburante oggetto di distribuzione nell'area di servizio, il CA pone a base di gara il prezzo medio alla pompa mensile per la modalità "servito" riferibile al territorio regionale in cui è ubicata l'area di servizio, come risultante dall'ultima pubblicazione disponibile sul pertinente sito web del Ministero dello sviluppo economico, incrementato di una quota di maggiorazione pari al costo che l'utente sosterrebbe in caso di deviazione dal proprio percorso per effettuare il rifornimento in stazioni di servizio esterne all'autostrada. Tale quota di maggiorazione costituisce il livello massimo di extra-ricavo unitario che il SC può estrarre nel corso dell'affidamento, rispetto alla rete di distribuzione carburanti non autostradale	Per ciascuna tipologia di carburante oggetto di distribuzione nell'area di servizio, il CA pone a base di gara il prezzo medio alla pompa mensile per la modalità "self-service postpaid" riferibile al territorio regionale in cui è ubicata l'area di servizio, come risultante dall'ultima pubblicazione disponibile sul pertinente sito web del Ministero dello sviluppo economico, incrementato di una quota di maggiorazione che tenga conto degli extra-costi della distribuzione carburanti su rete autostradale, area di servizio per area di servizio, comunque non inferiore a 10 €c/litro.	La previsione che fissa il prezzo di vendita del carburante sulla base del prezzo medio "self-service postpaid" della Regione all'interno della quale si opera, non appare economicamente corretta ma basata solo sulla necessità di garantire all'utenza un prezzo mediamente pari a quello che troverebbe sulla rete ordinaria. I costi di un'area di servizio autostradale non sono paragonabili con gli impianti della rete ordinaria e, pertanto, le due tipologie di impianto non possono essere messe a confronto. Il solo valore delle royalties, da riconoscere al CA, incide mediamente su ogni litro di carburante venduto per circa 10 €c/litro
14	14.5	Per i carburanti, l'Autorità determina convenzionalmente detta quota di maggiorazione ( $Km_{carb}$ ) sulla base di un valore del tempo ( $VdT$ ) pari a 15,00 euro/ora e di un tempo di deviazione ( $T$ ) pari a 15 minuti per un veicolo con 2 persone a bordo ( $N$ ) e una capacità del serbatoio ( $L$ ) di 40 litri; a tale componente viene aggiunto un maggiore consumo di carburante stimato considerando una velocità media ( $V$ ) sulla viabilità ordinaria di 50 km/h ed un consumo medio ( $C$ ) pari a 0,065 litri/km ad un prezzo del	Eliminare	Tale punto deve essere eliminato per le ragioni di cui al punto 14.3

		carburante (P) di 1,54 €/litro. Ne consegue la quota di maggiorazione di cui al seguente calcolo: $Km_{carburanti} = T \cdot VdT \cdot N + T \cdot V \cdot C \cdot PL \cdot P =$ $1560 \cdot 15 \cdot 2 + 1560 \cdot 50 \cdot 0,065 \cdot 1,5440 \cdot 1,54 = 14,21 \%$		
14	14.7	In sede di gara, ciascun partecipante si impegna ad operare un ribasso su detta quota di maggiorazione per ciascuna tipologia di carburante oggetto di distribuzione nell'area di servizio e/o per ciascuna tipologia di bene venduto e servizio erogato compreso nel panier predeterminato. Detto ribasso, ponderato in ragione dei volumi stimati di erogazione di ciascuna tipologia di carburante e del fatturato di ciascuna tipologia di bene e servizio compresa nel panier, è oggetto dello specifico criterio di valutazione di cui alla Misura 13.7.	In sede di gara, ciascun partecipante per l'affidamento del servizio di ristorazione si impegna ad operare un ribasso su detta quota di maggiorazione per ciascuna tipologia di bene venduto e servizio erogato compreso nel panier predeterminato. Detto ribasso, ponderato in ragione del fatturato di ciascuna tipologia di bene e servizio compresa nel panier, è oggetto dello specifico criterio di valutazione di cui alla Misura 13.7.	Con riferimento alla distribuzione carburanti, tale punto deve essere modificato per le ragioni di cui al punto 14.3
14	14.8	Possono essere inoltre oggetto di offerta tecnica impegni del partecipante in relazione a: a) differenza di prezzo per le diverse modalità di erogazione e pagamento; b) iniziative promozionali e programmi di fidelizzazione.	Possono essere inoltre oggetto di offerta tecnica impegni del partecipante in relazione a: a) esistenza di accordi di prezzo massimo al pubblico; b) iniziative promozionali e programmi di fidelizzazione.	Si suggerisce l'adozione del criterio di esistenza di accordi di prezzo massimo, quali strumenti di calmierazione del prezzo al pubblico
14	14.9.	Il CA assicura per l'intera durata dell'affidamento un monitoraggio con cadenza almeno mensile, affinché il prezzo praticato dal SC per la distribuzione di ciascuna tipologia di carburante nella modalità "servito" non superi il prezzo medio alla pompa rilevato sul pertinente sito web del Ministero dello sviluppo economico, incrementato della quota di maggiorazione oggetto di impegno da parte del SC in sede di	Il CA assicura per l'intera durata dell'affidamento un monitoraggio con cadenza almeno trimestrale, affinché il prezzo praticato dal SC per la distribuzione di ciascuna tipologia di carburante nella modalità "self-service postpaid" non superi il prezzo medio alla pompa rilevato sul pertinente sito web del Ministero dello sviluppo economico,	Modifica consistente con le modiche dei punti superiori

		<p>offerta, e affinché il prezzo praticato dal SC per la distribuzione di ciascun bene e servizio di ristoro incluso nel panier predeterminato non superi il prezzo medio rilevato sul pertinente sito web del Ministero dello sviluppo economico, incrementato della quota percentuale di maggiorazione oggetto di impegno da parte del SC in sede di offerta. L'esito dei monitoraggi mensili dei prezzi deve essere trasmesso all'Autorità con periodicità semestrale.</p>	<p>incrementato di una quota di maggiorazione che tenga conto degli extra-costi della distribuzione carburanti su rete autostradale, area di servizio per area di servizio, comunque non inferiore a 10 €c/litro, e affinché il prezzo praticato dal SC per la distribuzione di ciascun bene e servizio di ristoro incluso nel panier predeterminato non superi il prezzo medio rilevato sul pertinente sito web del Ministero dello sviluppo economico, incrementato della quota percentuale di maggiorazione oggetto di impegno da parte del SC in sede di offerta. L'esito dei monitoraggi mensili dei prezzi deve essere trasmesso all'Autorità con periodicità semestrale.</p>	
14	14.11	<p>Il CA prevede, nella documentazione di gara e nei contratti di subconcessione, l'inserimento di disposizioni finalizzate ad assicurare la pubblicazione da parte del SC dei prezzi di tutti i prodotti e servizi venduti, oltre che in loco (in posizione ben visibile all'utenza), anche su internet in real time in formato open data, in modo che siano accessibili anche tramite dispositivi portatili individuali. Per i beni e servizi soggetti alla moderazione dei prezzi al pubblico, di cui alla presente misura, è assicurata altresì la pubblicazione anche con riferimento alla pertinente quota di maggiorazione applicata in esito all'affidamento.</p>	<p>Il CA prevede, nella documentazione di gara e nei contratti di subconcessione, l'inserimento di disposizioni finalizzate ad assicurare la comunicazione da parte del SC dei prezzi di tutti i prodotti e servizi venduti in loco (in posizione ben visibile all'utenza) e la pubblicazione da parte della stessa CA anche su internet in real time in formato open data, in modo che siano accessibili anche tramite dispositivi portatili individuali.</p>	<p>La proposta riflette le attuali modalità e non deve comportare ulteriori aggravi per la SC</p>
17	17.3	<p>Nei casi di cui alla Misura 17.2, il SC è comunque</p>	<p>Nei casi di cui alla Misura 17.2, il SC è</p>	<p>Le pari condizioni sono inconciliabili</p>

		tenuto all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni indicati nella convenzione di subconcessione vigente.	tenuto all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali previa rinegoziazione delle condizioni economiche incluse nella convenzione di subconcessione vigente.	con i ritardi che generalmente possono subire i processi di affidamento e subentro dei nuovi affidatari
17	17.4	Alla scadenza della convenzione di subconcessione, il SC è obbligato a proseguire nella gestione del servizio o delle attività alle stesse condizioni previste nella convenzione vigente, fino al trasferimento della gestione all'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.	Alla scadenza della convenzione di subconcessione, il SC è obbligato a proseguire nella gestione del servizio o delle attività previa rinegoziazione delle condizioni previste nella convenzione vigente, fino al trasferimento della gestione all'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara.	Le pari condizioni sono inconciliabili con i ritardi che generalmente possono subire i processi di affidamento e subentro dei nuovi affidatari